

behörde gestellt ist. Beim Bundesgericht anfechtbar wäre deren Entscheidung nur insoweit, als sie sich als geradezu unhaltbar, mit andern Worten (wenn nicht subjektiv, so doch der Sache nach) als Ermessensmissbrauch und damit als Gesetzesverletzung im Sinne von Art. 19 SchKG darstellte. Davon kann aber hier nicht die Rede sein. Ein erhebliches Interesse der Konkursmasse an einer weiteren Verschiebung der Verwertung ist gar nicht ersichtlich.

2. — Sollte sich bis zur Steigerung ein günstig erscheinender Freihandverkauf anbahnen lassen — bei Verzicht des Konkursamtes auf die aussergewöhnliche Bedingung, dass der Erwerber sich mit dem Kollokationskläger auseinanderzusetzen habe, was ein bereits erzielttes Kaufangebot hinfällig gemacht zu haben scheint —, so braucht nach Art. 130 Abs. 2 VZG nicht zugeschlagen zu werden, wenn die Steigerung nicht mehr ergibt als den Freihandkaufpreis. Und die an sich nach Art. 256 Abs. 2 SchKG notwendige Zustimmung des Kollokationsklägers (wie der andern Pfandgläubiger) zum Freihandverkauf braucht nicht vorzuliegen, falls er aus dem Freihandverkauf voll und ganz bar befriedigt bzw. bis zur Erledigung des Kollokationsprozesses sichergestellt werden kann.

*Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:*

Der Rekurs wird abgewiesen.

## A. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faillite.

### I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

#### ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

##### 10. Sentenza 13 marzo 1946 nella causa Schaffhauser.

La liquidazione d'ufficio (593/594 CC) rende inammissibile l'esecuzione contro l'eredità. Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49 LEF, il cui tenore vieta non soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure dallo scopo che si prefigge la liquidazione d'ufficio, specialmente quella ordinata su domanda di creditori del *de cuius*.

Die amtliche Liquidation (Art. 593/594 ZGF) schliesst wie die Anhebung so auch die Fortsetzung einer Betreibung gegen die Erbschaft aus. Das folgt aus Art. 49 SchKG und entspricht auch dem Zweck der amtlichen Liquidation, insbesondere wenn sie auf Begehren von Gläubigern des Erblassers angeordnet ist.

La liquidation officielle (art. 593 et 594 CC) exclut aussi bien la continuation que l'introduction d'une poursuite contre une succession. Cette règle découle de l'art. 49 LP et correspond au but de la liquidation officielle, spécialement dans le cas où elle a été ordonnée à la requête des créanciers du défunt.

*Ritenuto in fatto:*

A. — Con precetto 10 739 dell'Ufficio di Lugano il dott. Franz Schaffhauser escuteva, in data 8 ottobre 1945, la « Massa ereditaria fu Kaspar Willi e precisamente: Frau Wwe. Maria Willi-Waker, Melide; Sr. Maura Willi,

Inst. St. Joseph, Eichholz ; Berta Baschnonga Willi, Ems ; Georg Kaspar Willi, Zurigo, rappr. dall' *Amm. liquidatore Fritz Weibel*, Via Cattedrale, Lugano » per ottenere il pagamento della somma di 613 fr. 55, più accessori, a dipendenza d'un debito della successione.

Non essendo stata fatta opposizione al precetto, il creditore presentava, il 2 novembre 1945, la domanda di proseguire l'esecuzione, e l'ufficio fissava il pignoramento pel 16 novembre 1945.

Durante le pratiche per effettuare il pignoramento, l'ufficio si accorgeva che fin dal 16 dicembre 1943 il Pretore di Lugano-campagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni creditori, la liquidazione d'ufficio dell'eredità del fu Kaspar Willi, ed annullava quindi l'esecuzione.

Contro quest'annullamento il creditore inoltrava un reclamo, che l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva con decisione 15 febbraio 1946.

B. — Mediante tempestivo ricorso il dott. Schaffhauser ha adito la Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.

*Considerando in diritto :*

Come emerge chiaramente dalla designazione del debitore nel precetto, il creditore ha inteso escutere un'eredità a' sensi dell'art. 49 LEF. Nelle osservazioni al reclamo l'ufficio ammette d'aver dato corso a quest'esecuzione unicamente perchè gli sfuggì che con decreto 16 dicembre 1943 il Pretore di Lugano-campagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni creditori, la liquidazione d'ufficio dell'eredità di Kaspar Willi ; avvertita la svista, l'ufficio annullò l'esecuzione.

Un siffatto provvedimento è giustificato, poichè la liquidazione d'ufficio (art. 593/594 CC) rende inammissibile l'esecuzione contro l'eredità.

Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49 LEF, il cui tenore vieta non soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure dallo scopo che si prefigge

la liquidazione d'ufficio, specialmente quella ordinata su domanda di creditori del *de cuius*. Questo scopo consiste in una liquidazione *generale*, analoga a quella prescritta nel fallimento, la quale non può quindi esser ostacolata con una procedura esecutiva separata di singoli creditori, come ha dichiarato il Tribunale federale nella sentenza I marzo 1921 su ricorso Schnack (RU 47 III 11 e seg.). Sta bene che questa sentenza concerne una liquidazione d'ufficio chiesta dagli eredi stessi ; ma i suoi considerandi valgono anche per la liquidazione d'ufficio ordinata su domanda di creditori del *de cuius*. Infatti la liquidazione d'ufficio, tosto che è stata ordinata, dev'essere considerata come un istituto unitario e quindi applicabile uniformemente, vale a dire senza distinguere chi l'ha chiesta. Le autorità d'esecuzione debbono vegliare d'ufficio affinchè in caso di liquidazione a' sensi dell'art. 593 o 594 CC siano annullate le esecuzioni già pendenti contro il *de cuius* o contro l'eredità indivisa e non ne siano promosse altre (cfr. art. 206 LEF).

Irrilevanti sono le differenze che per altri riguardi esistono tra la liquidazione d'ufficio (art. 593/594 CC) e la liquidazione in via di fallimento d'un'eredità (art. 597 CC), sulle quali il ricorrente ha creduto di dovere insistere. D'altra parte, la questione sollevata dal ricorrente se, nonostante la pendenza della liquidazione d'ufficio, i singoli eredi possano essere escussi personalmente, non dev'essere decisa, poichè in concreto non si è in presenza d'una siffatta esecuzione.

*La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è respinto.